

Tratto dalla circolare n. 18/2014 della Fondazione Studi Consulenti Del Lavoro.

NUOVO CODICE DELLA STRADA CON NOVITÀ NEI RAPPORTI DI LAVORO

In queste settimane in cui si parla di manovra di stabilità e riforma del mercato del lavoro, si è rischiato che passasse sotto silenzio una modifica al codice della strada che andrà ad impattare sulla gestione del personale dipendente a decorrere dal 3 novembre 2014. Stiamo parlando di quanto previsto dal nuovo comma 4-bis dell'art. 94 del codice della strada, così come introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a) della Legge n.120/2010. Cosa prevede tale nuova disposizione?

4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3.

Cerchiamo ora di analizzare la portata operativa di tale disposizione, anche alla luce di quanto specificato nella circolare n. 15513 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare attenzione alla gestione dei casi nei quali i beni vengono concessi al proprio personale dipendente.

Data di entrata in vigore

Come evidenziato dalla circolare stessa, teoricamente l'entrata in vigore del nuovo comma 4-bis è il 7 dicembre 2012, a seguito della pubblicazione sulla G.U. del 22 novembre 2012. Nei fatti si è dovuto attendere che venissero realizzate le procedure informatiche indispensabili per far sì che si potesse procedere all'aggiornamento dell'Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione.

Pertanto la procedura prevista dal nuovo comma 4-bis sarà concretamente operativa a decorrere dal 3 novembre 2014.

Qui merita richiamare, però, quanto previsto dalla circolare n. 15513 la quale evidenzia come fatto obbligo di annotare sulla carta di circolazione e nell'Archivio Nazionale dei Veicoli i dati relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Pertanto, in caso di omissione, saranno applicabili nei confronti dell'avente di causa le sanzioni previste dal medesimo art. 94, comma 4-bis, c.d.s.. Laddove richiesto dagli utenti interessati, resta ovviamente salva la possibilità di provvedere all'aggiornamento delle carte di circolazione e dell'Archivio Nazionale dei Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre 2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2 novembre 2014; in tal caso, tuttavia, l'eventuale omissione non dà luogo alla applicazione delle predette sanzioni.

Soggetti esclusi

Le nuove procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano attività di autotrasporto sulla base di:

- Iscrizione al REN o all'albo degli autotrasportatori;
- Licenza di trasporto di cose in conto proprio;
- Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).

Ambito oggettivo di applicazione

Per completezza di trattazione e con stretto riferimento alla circolare di cui sopra, merita evidenziare che l'ambito di applicazione è ristretto alle carte di circolazione relative agli autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia assoggettata al possesso di titoli autorizzativi.

I casi che rientrano in tale normativa sono:

- Variazione della denominazione dell'ente intestatario;
- Variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
- Soggetto che abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di locazione senza conducente;
- Intestazione a soggetti giuridicamente incapaci.

Ai nostri effetti, nel prosieguo dell'analisi proposta ci soffermeremo solamente sul terzo punto.

Ambito soggettivo di applicazione

L'art. 94, comma 4-bis, del c.d.s fa riferimento all'intestatario della carta di circolazione. Per tale motivo, così come evidenziato dalla circolare del Ministero, il riferimento deve essere alle disposizioni contenute negli artt. 91 e 93, comma 2, del c.d.s. stesso.

Pertanto, per intestatario della carta di circolazione si deve intendere:

- Il proprietario dei veicoli, ivi compreso il % trustee, il locatore, il nudo proprietario e l'acquirente;
- Il locatario;
- L'usufruttuario.

Il comodato

Codice Civile, Art. 1803. Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito.

La circolare n. 15513 analizza il comodato, evidenziando alcune particolarità per la gestione delle comunicazioni di cui sopra. Requisiti del comodato per portare all'insorgenza dell'obbligo comunicativo: il comodato deve durare per un periodo superiore a 30 giorni.

Soggetto obbligato ad effettuare la comunicazione: il comodatario.

Soggetti esclusi: sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi. In tal caso è comunque possibile procedere all'aggiornamento della carta di circolazione.

Soggetti legittimati a concedere a terzi il comodato del veicolo: il proprietario (od il % trustee+), il locatario (nell'ipotesi di leasing, previo assenso del locatore), l'usufruttuario, l'acquirente (nell'ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore). Ne consegue, pertanto, che è esclusa la possibilità per il comodatario di concedere ad altro soggetto l'uso del veicolo (sub comodato).

Circolare n. 15513 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pag. 10
In ogni caso, va evidenziato che, in sede di rilascio del tagliando di
aggiornamento, l'UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti
privatistici intercorrenti tra l' intestatario della carta di circolazione ed il
comodatario, né in merito alla concreta possibilità per l' intestatario
stesso di concedere il veicolo in comodato a terzi, limitandosi a verificare
la regolarità formale delle documentazioni di cui si dirà in seguito.

Soggetti legittimati all'utilizzo del veicolo: sia persone fisiche che giuridiche.

A seguito di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione viene emesso tagliando nel quale è annotato nome, cognome, luogo e data di nascita e residenza del comodatario, nonché scadenza del comodato stesso con apposita dicitura: % Comodato .
Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s.+
Nel caso in cui, invece, necessiti l'aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione.

Comodato di veicoli aziendali

Bypassando ora tutte le procedure di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione soffermiamoci sul punto E.1.1 della circolare n. 15513: il comodato di veicoli aziendali. La circolare evidenzia che, anche se non espressamente previsti, stante % esigenza di tutela dei preminenti interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame+, ricadono nel campo di applicazione le seguenti due casistiche:

- veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura organizzativa d'impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
- veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente che vengano da queste concesse, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d'uso gratuito ai propri dipendenti.

Senza entrare oltre nel merito, evidenziamo solo due chiarimenti riportati dalla circolare:

- trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l'annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;

- a fronte dell'istanza viene rilasciata attestazione di avvenuta annotazione delle informazioni. Ai fini della regolarità della circolazione non è prescritto che tale attestazione debba essere tenuta a bordo del veicolo.

Cerchiamo ora di capire come gestire i diversi casi che si pongono nella gestione del personale aziendale.

Beni concessi in uso al personale

Le casistiche che principalmente si pongono sono 3: bene concesso in uso prettamente aziendale, bene concesso in uso promiscuo e bene concesso in uso personale.

1. Per il bene concesso in uso aziendale non è corretto parlare di contratto di comodato. Il bene stesso viene messo a disposizione del lavoratore per lo svolgimento delle proprie funzioni, è quindi un mezzo strumentale all'esecuzione della prestazione sinallagmatica. L'utilizzo prettamente aziendale non configura un utilizzo continuativo di oltre 30 giorni, il lavoratore al rientro dal viaggio di lavoro dovrà riconsegnare il mezzo. A maggior ragione restando un bene nelle disponibilità dell'azienda, la stessa potrà liberamente consegnare tale mezzo ad altri lavoratori.

2. Per il bene concesso in uso promiscuo o totalmente personale, invece, si configura l'obbligo di annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del bene.

Merita, però, analizzare bene tale caso. Come detto all'inizio di questo excursus, l'obbligo di attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Ne discende, in modo lapalissiano, che gli atti posti in essere anteriormente a tale data non soggiacciono a tale obbligo. Il problema che maggiormente si pone è quello relativo alla certezza della consegna del bene al lavoratore dato che, nelle generalità dei casi, il riconoscimento del bene in uso promiscuo avviene tramite lettera di consegna del bene che resta poi alle parti e che non ha necessità di forme particolari.

Qualcuno potrebbe obiettare che, giustamente, in tal caso l'evidenza del riconoscimento del bene in uso promiscuo viene evidenziato dall'esposizione sul Libro Unico del Lavoro del relativo fringe benefit.

Sicuramente una dimostrazione di un comodato d'uso del bene tramite tale strumento appare di difficile rilievo. Merita, quindi, procedere con una diversa formalizzazione della consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale), provvedendo a dare data certa al documento anteriormente al 3 novembre 2014, in modo da bypassare l'obbligo di iscrizione che scaturirebbe per gli atti posti in essere da tale data. Tale formalizzazione si andrà ad affiancare a quella già posta in essere a suo tempo col solo intento di evidenziare in modo certo che l'atto originario era stato posto in essere precedentemente al 3 novembre p.v..

FAC SIMILE CONTRATTO DI COMODATO A TEMPO INDETERMINATO

Con la presente scrittura privata, da tenere e valere ai sensi di legge, tra:

- il Sig. _____, nato a _____ .. (..) il/./.., residente a _____ ..
(..), Via _____ n. _____, c.f. _____, in qualità di _____ della
società _____, c.f. / p.iva. _____ . d'ora in
avanti definita parte comodante,

e

- il Sig. _____, nato a _____ .. (..) il/./.., residente in _____ ..
(..), Via _____ n. _____, c.f. _____, d'ora in avanti definita parte
comodataria, premesso che tra le parti è in essere un rapporto di lavoro/collaborazione e
che in data _____ era stato concesso l'uso promiscuo dell'automezzo targato
_____, si conviene e si stipula quanto segue:

1) la parte comodante concede, a far data dal giorno di sottoscrizione del presente atto, in
comodato gratuito a tempo indeterminato alla parte comodataria, che accetta, l'autovettura
per trasporto di persone _____ targata _____, affinché se ne
serva, con la dovuta diligenza, oltre che per lo svolgimento dell'attività
lavorativa per la scrivente, anche per uso personale.

2) Come evidenziato al punto 1, il comodatario potrà utilizzare l'autovettura anche per uso
privato: tale beneficio sarà valorizzato ai fini previdenziali e fiscali in conformità alla
normativa vigente, sulla base del 30% del costo determinato secondo la tariffa ACI
corrispondente al veicolo utilizzato per una percorrenza annua di Km 15.000;

3) Le spese derivanti dall'utilizzo della suddetta autovettura sono così
distribuite:

- Spese carburante: _____ .
- _____ ..
- altre spese: _____

Si intendono a carico della parte comodante le spese per manutenzioni
ordinarie e straordinarie.

4) L'assegnazione in comodato del bene potrà essere revocata in qualunque momento a
discrezione della parte comodante e, comunque, al termine del rapporto in essere tra le
parti. Al momento della restituzione l'autovettura dovrà trovarsi nelle stesse condizioni di
conservazione in cui ora si trova, fatto salvo il normale deperimento d'uso; il comodatario
potrà essere chiamato a rispondere del deperimento che ecceda l'ordinario e sia a lui
imputabile per colpa o dolo;

5) la parte comodataria non ha la facoltà di concedere in uso, in locazione o a qualsiasi
altro titolo l'automezzo in oggetto;

6) sarà cura della parte comodataria:

- a. segnalare i guasti o le anomalie di funzionamento;
- b. segnalare con la massima tempestività incidenti che dovessero accadere così come
l'eventuale furto, per l'adempimento immediato di tutte le formalità d'uso;
- c. utilizzare l'autovettura in modo conforme alle norme di funzionamento riportate sul
libretto d'uso e con la diligenza e l'attenzione necessarie nel rispetto di tutte le norme di
circolazione;

7) Il comodante è esonerato da responsabilità in caso di danni cagionati da parte del
comodatario;

8) Il presente atto, per quanto non espressamente previsto, si intende regolato dalle disposizioni degli articoli 1803 e seguenti del Codice Civile;

Luogo _____, data .././..

La parte comodante

La parte comodataria

.....

Beni concessi in uso ai soci

Discorso differente deve essere intrapreso per i beni concessi in uso ai soci.

Da una prima lettura del dettato normativo e della circolare del Ministero sembrerebbe che anche tali casistiche vadano denunciate, al fine di registrare il reale utilizzatore del bene.

Infatti l'art. 94, comma 4 utilizzatore diverso dall'interstatario del bene. Il socio, pur facendo parte della compagine sociale costituente la società, è soggetto terzo rispetto alla stessa.

Per converso, la circolare, al paragrafo E.1.1 evidenzia come tale obbligo nasca

per i beni con molto stringente e, ad ora, non vi sono ulteriori chiarimenti. A parere dello

scrivente nella dizione "propri dipendenti" bisognerà ricomprendere tutti quei

soggetti per i quali, a diverso titolo, vige l'obbligo di iscrizione sul Libro Unico del Lavoro (si veda a tal riguardo la circolare Ministero del Lavoro n. 20 del 21.08.2008): collaborazioni coordinate e continuative (anche a progetto o mini co.co.co.) ed associati in partecipazione.

Relativamente ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo precauzionale, meriterebbe procedere alla stipula di un comodato con data precedente al 3 novembre 2014 (dando allo stesso data certa) al fine di scongiurare eventuali profili sanzionatori.

Profili sanzionatori

I profili sanzionatori sono specificatamente due:

1) Chi non osserva le disposizioni stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526;

2) La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni previste ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.